

D.L. 228/2021 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

24 febbraio 2022

Il 24 febbraio 2022 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#). Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune misure organizzative relative a diverse amministrazioni.

Per un'analisi del testo approvato dalle Commissioni I e V della Camera A.C. [3431-A/R](#) si vedano i seguenti dossier dei Servizi di documentazione:

[Volume I - articoli 1 - 6, comma 4 quinquies;](#)

[Volume II - articoli 7 - 24.](#)

Per i profili di carattere finanziario, con riferimento al testo iniziale del provvedimento, si rinvia al [dossier di Verifica delle quantificazioni](#) del Servizio Bilancio dello Stato.

IL DECRETO-LEGGE N. 228 DEL 2021: LE MISURE IN SINTESI

Sono di seguito indicate, in sintesi, le misure introdotte dal decreto-legge n. 228 del 2021 suddivise per settore di intervento.

PROROGHE ASSUNZIONI E CONCORSI

In materia di **assunzioni, concorsi e incarichi individuali** si interviene:

- prorogando al 31 dicembre 2022 la possibilità, per le **pubbliche amministrazioni**, di assumere a tempo indeterminato il personale cessato dall'impiego negli anni 2009-2012 (articolo 1, comma 1), nonché negli anni 2013-2020 (articolo 1, comma 3, lettera a));
- prorogando al 31 dicembre 2022 le assunzioni per il **comparto sicurezza-difesa** e per il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, in deroga alle limitazioni previste per le pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa (articolo 1, comma 2 e comma 3 lettera b));
- prorogando al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale **le pubbliche amministrazioni** (con alcune esclusioni) **possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro a termine** (articolo 1, comma 3-bis);
- prorogando al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le **amministrazioni dello Stato** possono procedere ad assunzioni finanziate con il Fondo a ciò destinato, disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui alla vigente legislazione (articolo 1, comma 4);
- prorogando al 31 dicembre 2022 il termine per l'ultimazione delle procedure per l'assunzione di **personale della carriera prefettizia** e di **personale di livello dirigenziale e non dell'Amministrazione civile dell'interno**, autorizzate dalle pertinenti disposizioni della legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 5, lettera a));
- estendendo al triennio 2022-2024 l'autorizzazione all'assunzione di personale di livello dirigenziale e non, destinato all'Avvocatura dello Stato (articolo 1, comma 5, lettera b) e comma 6);

- prorogando al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle **procedure concorsuali indette dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca** a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 1, comma 7);
- prorogando al 31 marzo 2022 il termine ultimo per l'applicazione delle disposizioni concernenti lo svolgimento in **forma semplificata dei concorsi** delle **Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna** (articolo 1, comma 8, lettera a), n. 1)
- prorogando al 31 dicembre 2022 la possibilità di disporre le **assunzioni** puntualmente indicate, relative al personale delle **Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** (articolo 1, comma 8 lettera a), n. 2);
- prorogando per l'anno 2022 la facoltà del **Ministero dell'economia e delle finanze** (MEF) di bandire concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di **personale non dirigenziale**, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato e alle Commissioni tributarie (articolo 1, comma 9);
- rinviando al 2022 il termine entro il quale il **MISE** è autorizzato all'indizione di un **pubblico concorso volto all'assunzione a tempo indeterminato**, nei limiti dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, **di 30 unità** da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, per lo svolgimento degli adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 (*sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*) (articolo 1, comma 10);
- prorogando all'anno 2022 il termine entro il quale il **MEF** è autorizzato a bandire **procedure concorsuali** per l'assunzione a tempo indeterminato preposto al rafforzamento della capacità organizzativa delle pubbliche amministrazioni, in vista dell'attuazione del **PNRR** (articolo 1, comma 12, lettera b));
- estendendo fino al 31 dicembre 2022 il termine per l'espletamento di **procedure concorsuali** già autorizzate per l'assunzione di personale appartenente alla **carriera prefettizia, dirigenziale e non del Ministero dell'Interno** (articolo 1, comma 14);
- prorogando fino al 31 dicembre 2022 la **validità della graduatoria** della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al **personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** (articolo 1, comma 15);
- prorogando al 31 dicembre 2022 l'applicazione della disciplina transitoria inerente la possibilità, da parte di pubbliche amministrazioni, di assumere a tempo indeterminato soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità (articolo 1, comma 26, lettera a));
- prorogando al 31 marzo 2022 il termine per procedere alla **stabilizzazione**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dei **soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità**, titolari di contratti di lavoro a tempo determinato **con amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria** (articolo 1, comma 26, lettera b)), riconoscendo a tal fine un contributo statale pari a 9;296,22 euro annui in favore di dette amministrazioni (articolo 1, comma 27);
- prorogando al 31 marzo 2022 il termine entro il quale i **soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità** possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di **lavoratori sovranumerari** (articolo 1, comma 26-bis)
- prorogando al **31 dicembre 2022** alcune **convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili** (articolo 1, comma 26-ter);
- prevedendo che la regione **Calabria** può **procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato** limitatamente alla durata del piano di rientro dei disavanzi sanitari (articolo 1, comma 27-bis);
- prevedendo che la regione **Calabria**, negli anni 2022-2023, possa avviare **procedure selettive per l'assunzione di personale** non dirigenziale a tempo indeterminato, anche in soprannumero (fino al riassorbimento), valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale che sia in servizio presso l'**Azienda Calabria Lavoro** e che abbia già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria - per il tramite della medesima Azienda - con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 1, comma 27-ter);
- prorogando fino al 31 dicembre 2022 la **disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi**

pubblici volti al reclutamento del personale delle PA già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale (articolo 1, comma 28-*quater*);

- prorogando la durata degli **incarichi di collaborazione** presso il **Ministero della cultura**, fino al limite di durata massima di quindici mesi, e comunque non oltre la data del 20 giugno 2022 (articolo 1, comma 28);
- prorogando al 31 dicembre 2022 il termine per l'applicazione della disciplina transitoria che consente l'**assegnazione degli incarichi di medicina generale** ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica (articolo 4, comma 1);
- prorogando al 31 dicembre 2022 il termine di applicazione della disciplina transitoria che consente ai **medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione in medicina generale lo svolgimento di specifici incarichi** (articolo 4, comma 2);
- modificando le norme regolanti le **assunzioni a tempo indeterminato e gli altri rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)** (articolo 4, commi 4 e 5);
- differendo al 31 marzo 2022 i termini relativi alla possibilità di **conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza** (articolo 4, commi 7 e 8);
- prorogando al 31 dicembre 2022 il termine per l'emanazione del bando di concorso volto al **reclutamento di insegnanti di religione cattolica** (articolo 5, comma 3);
- estendendoe all'a.a. 2022/2023 l'efficacia delle graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione di **incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)**; differendo all'a.a. 2023/2024 l'applicazione del regolamento relativo alle procedure e alle modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico delle AFAM; rinviando al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del regolamento (articolo 6, commi 1 e 2);
- prorogando al 31 marzo 2022 la disciplina transitoria che consente all'INAIL il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a tempo determinato, anche di collaborazione coordinata e continuativa, entro il contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri (articolo 9, comma 7).

AGRICOLTURA

In **materia di agricoltura** si segnala:

- la **proroga dei termini dei versamenti** relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento **avicunicolo o suinicolo** colpiti dalla recente diffusione di **virus** contagiosi per gli animali allevati (articolo 3, comma 6-*quater*);
- **nuovi termini** per la **revisione** generale periodica delle **macchine agricole** immatricolate in diversi periodi al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali (articolo 11, comma 5-*ter*);
- disposizioni riguardanti l'immissione in natura di **specie non autoctone** al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche (articolo 11, comma 5-*quinqies*);
- l'**ulteriore proroga**, dal 2021 al 2022, degli **incentivi** previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli **impianti** di produzione di **energia elettrica alimentati a biogas**, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. La finalità è quella di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo (articolo 11, comma 5-*septies*);
- **modifiche** inerenti la disciplina del **monitoraggio delle produzioni cerealicole** e la **proroga** di relativi **termini**. In estrema sintesi le modifiche riguardano: l'individuazione dei **soggetti** che sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, le **quantità** del singolo prodotto, la **data di registrazione** delle operazioni di carico e scarico, la **proroga** della data di emanazione dei **decreti attuativi** e, infine, le **sanzioni** a carico dei soggetti obbligati in caso di inadempimento alle disposizioni

- previste (articolo 18);
- la **proroga** a tutta la durata del periodo di emergenza della pandemia da Covid-19 (attualmente fissato **al 31 marzo 2022**), della possibilità, riconosciuta alle aziende agricole, di accedere ad **aiuti, benefici e contributi finanziari** posticipando alla fase della corresponsione del saldo, l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi benefici (articolo 18-*bis*);
 - la proroga al **30 aprile 2022** del termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle **domande di intervento** in favore delle **imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa*** (articolo 18-*ter*).

AMBIENTE E TERRITORIO

Con riguardo alle norme in materia di **ambiente e territorio**, si interviene:

- prorogando al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'articolo 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro il quale è possibile un incremento fino al 30 per cento dell'**anticipazione del prezzo** a favore dei soggetti che partecipano ai contratti pubblici (articolo 3, comma 4);
- prorogando di tre mesi i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la **messa in sicurezza degli edifici e del territorio** previsti dai commi 139 e 139-*bis* della legge di bilancio 2019, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 1-*bis*, introdotto in sede referente) e recando ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all'anno 2022 (articolo 3, comma 5-*novies*, introdotto in sede referente);
- prevedendo che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i **piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (articolo 3, comma 5-*quinqies*, introdotto in sede referente);
- estendendo (con una modifica all'art. 21 del D.L. 152/2021) da 130 a 135 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 152/2021 (7 novembre 2021), il termine entro il quale le città metropolitane dovranno individuare i progetti per la realizzazione dei **piani urbani integrati del PNRR**, e prevedendo, altresì, che il livello progettuale richiesto per l'ammissibilità dei medesimi progetti non sia inferiore al progetto di fattibilità (articolo 3, comma 6-*ter*, introdotto in sede referente);
- differendo al 31 dicembre 2024, al fine di consentire il completamento di tutti gli interventi ricompresi nel **Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia**, il termine (scaduto il 31 dicembre 2020) fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 (art. 10, comma 3-*undecies*, introdotto in sede referente);
- differendo dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la **verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico** e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (articolo 10-*bis*, introdotto in sede referente);
- sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione degli **obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi**, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (articolo 11, comma 1, modificato in sede referente) e demandando ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi (articolo 11, comma 2);
- prevedendo un rifinanziamento di 300.000 euro, per il triennio 2022-2024, del fondo per la realizzazione della **piattaforma italiana del fosforo** istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 11, commi 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti in sede referente);
- estendendo fino al 2035 il **finanziamento annuale di 1 milione di euro a favore dell'ISPRA** per il supporto al Ministero della transizione ecologica, già disposto per il solo anno 2022 dal comma 828 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 (articolo 11, commi 5-*novies* e 5-*decies*, introdotti in sede referente);
- prorogando al 31 dicembre 2022, l'efficacia degli atti adottati per gli interventi di bonifica ambientale

dello **stabilimento Stoppani** nel comune di Cogoleto (Genova), e la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stesso stabilimento (articolo 13, comma 2);

- prorogando al 30 aprile 2022 il termine di cessazione delle funzioni del Commissario, nominato per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e i campionati di sci alpino 2020-2021 di **Cortina d'Ampezzo** (articolo 13, comma 3);
- recando disposizioni in materia di gestione commissariale per il **sisma di Ischia 2017**, prevedendo, inoltre, l'applicazione delle misure per la ricostruzione e per la redazione del piano di ricostruzione già stabilite per il sisma 2016-2017, e intervenendo sulle procedure di condono per il riconoscimento del contributo di ricostruzione (articolo 13, commi da 4-*bis* a 4-*quinquies*, introdotti in sede referente).
- incrementando di un ulteriore milione di euro le risorse del fondo, istituito dalla legge di bilancio 2022, finalizzato ad adottare misure per far fronte alle conseguenze degli **eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici** verificatisi nel territorio della **provincia di Mantova** dal 3 luglio all'8 agosto 2021 (articolo 13-*bis*, introdotto in sede referente).
- prevedendo disposizioni volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017 in Italia centrale, per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare (D.L. 59/2021) al PNRR, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia) (art. 13-*ter*, introdotto in sede referente).

Si segnala che in sede referente è stato **soppresso l'art. 21**, recante una serie di modifiche a disposizioni riguardanti la **destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria** a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche ad una ulteriore finalità (decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto), nonché di coordinare le disposizioni citate.

CULTURA E SPETTACOLO

In **materia di cultura e spettacolo** si interviene:

- prorogando la durata degli **incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura**, fino al limite di durata massima di quindici mesi, e comunque non oltre la data del **30 giugno 2022** (articolo 1, comma 28);
- estendendo a sette anni la durata della **segreteria tecnica di progettazione**, costituita presso il Segretariato generale del **Ministero della cultura** per la realizzazione degli interventi di tutela del **patrimonio culturale nei territori colpiti da eventi sismici** a decorrere dall'agosto 2016 (articolo 7, comma 1), prorogandone al **2023** l'incremento di unità di personale (articolo 7, comma 2) e autorizzando per ciascuno degli anni **2022 e 2023** la spesa massima di **1 milione** di euro (articolo 7, comma 3).

DIFESA

Per quanto concerne il comparto della **Difesa** il decreto legge interviene:

- prorogando al 31 marzo 2022 le modalità di svolgimento dei **corsi di formazione del personale delle Forze armate**, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per il periodo dell'emergenza epidemiologica (articolo 1, comma 8, lett. b).
- prorogando al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari (articolo 1, comma 18)
- estendendo fino al raggiungimento del limite di età, e comunque al massimo per un ulteriore anno, la **durata del mandato dei vertici della Difesa** inclusi i mandati in corso all'entrata in vigore del decreto (articolo 1, commi 20 e 21).
- prorogando fino al 2 giugno 2022 il termine per la presentazione delle domande di ricompensa al valore militare (articolo 2-*bis*);
- precisando le **modalità di ammissione** dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli **Ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza ai corsi di**

formazione di medicina generale (articolo 23);

- prorogano al **30 giugno 2022** la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19 e provvedono alla copertura dei relativi oneri (articolo 4 commi 8-*novies* e 8-*decies*).i;

ECONOMIA E FINANZA

Con riguardo alle norme in materia **fiscale e finanziaria**, il provvedimento interviene:

- prorogando al **31 luglio 2022** il termine per l'adozione, con modalità semplificata, del **regolamento di organizzazione del MEF** (articolo 1, comma 13);
- prorogando fino al raggiungimento del limite di età e comunque per un altro anno l'**incarico di Comandante generale della guardia di finanza** (articolo 1, commi 22 e 23);
- prorogando al **31 dicembre 2022** il mandato degli **organi dell'Istituto per il credito sportivo** (articolo 1, comma 24);
- riaprendo i **termini per la rateazione** del pagamento dei **carichi** contenuti nei piani di dilazione **per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020** (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), sia intervenuta la **decadenza** dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal **1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022** (articolo 2-*bis*);
- estendendo l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle **assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle s.r.l.** alle assemblee che si svolgeranno entro il **31 luglio 2022** e modificando la disciplina **antiriciclaggio**, con l'identificazione di una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera assolto e rafforzando la tutela del segnalante di operazioni sospette (articolo 3, comma 1);
- spostando al **31 dicembre 2022** il termine entro il quale i gestori di **fondi immobiliari quotati** possono **prorogare** in via straordinaria il termine di **durata del fondo**, contestualmente **estendendo** tale durata al **31 dicembre 2023**, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (articolo 3, comma 1-*bis*);
- ampliando alle **perdite** emerse **nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021** la disciplina di "**sterilizzazione**" prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020 (articolo 3, comma 1-*ter*);
- prorogando per l'anno 2022 le norme che escludono i **canoni delle locazioni passive stipulate da pubbliche amministrazioni** dall'adeguamento alle variazioni degli indici ISTAT (articolo 3, comma 3);
- estendendo al 2022 l'assegnazione di un importo del **Fondo di solidarietà comunale**, nel limite massimo di 25 milioni di euro, ai comuni che, a causa dell'applicazione dei criteri perequativi, presentano una variazione negativa della dotazione del citato Fondo, nonché postponendo al 2023 l'incremento, per un pari importo, del contributo in favore dei comuni interessati da fusioni (articolo 3, comma 5);
- escludendo l'applicazione di sanzioni, nei casi di **tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche** relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, a specifiche condizioni (articolo 3, comma 5-*bis*);
- prorogando al **31 marzo 2022** la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune **agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa** (articolo 3, comma 5-*septies*);
- estendendo al 2022 l'operatività di una deroga temporanea, relativa al **fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito**, rispetto alla disciplina a regime dei fondi di solidarietà bilaterali; la deroga, già prevista per gli anni dal 2016 al 2019, consente che il fondo includa fra le finalità quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni - anziché nei soli successivi cinque anni, secondo la facoltà concessa per i suddetti fondi a regime (articolo 3, comma 5-*undecies*);
- posticipando al **31 dicembre 2022** il termine ultimo per la conclusione del periodo di sottoscrizione di

Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati che esercitano la facoltà di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio (articolo 3, comma 5-*duodecies*);

- fissando il termine a decorrere dal quale può essere accertato il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali (articolo 3, comma 5-*terdecies*);
- prorogando al 30 dicembre 2024 il termine valevole per i **soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali** per **adeguare il proprio capitale sociale** alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente (articolo 3, comma 5-*quaterdecies*);
- estendendo la platea dei **soggetti** che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una **percentuale dell'ammortamento** annuo del costo delle **immobilizzazioni** (articolo 3, comma 5-*quiesdecies*);
- prorogando i termini dei **versamenti** relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, per i soggetti che svolgono attività di **allevamento avicunicolo o suinicolo** colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati (articolo 3, comma 6-*quater*);
- sospendendo fino al **31 dicembre 2022** i provvedimenti di **revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari**, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali per l'autorizzazione (articolo 3, comma 6-*sexies*);
- stabilendo che il **valore soglia** oltre il quale si applica il **divieto al trasferimento del contante** fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 3, comma 6-*septies*);
- precisando la decorrenza delle norme del decreto-legge Sostegni-*bis* che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla **detrazione IVA** da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il **cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale**, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa (articolo 3-*bis*);
- modificando la disciplina assicurativa del danno non patrimoniale di non lieve entità (cd. **macrolesioni**) e, in particolare, prorogando al 1° maggio 2022 il termine per adottare la disciplina tabellare di dettaglio sulle macrolesioni. Inoltre, in luogo di un solo D.P.R. recante la tabella unica nazionale, si affida a due distinti decreti del Presidente della Repubblica **l'individuazione delle tabelle uniche** per tutto il territorio nazionale, ciascuno con proprio specifico contenuto e con procedure distinte (articolo 3-*ter*);
- estendendo i termini entro cui le imprese possono fruire del **credito d'imposta in beni strumentali nuovi** disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 a specifiche condizioni (articolo 3-*quater*);
- escludendo le **spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili** (*bonus* edilizi diversi dal *Superbonus*) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, dall'obbligo del **visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese** (articolo 3-*sexies*);
- prorogando al 31 maggio 2022 il termine per la presentazione della **domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori** nel caso di domanda incompleta ovvero senza finalizzarla (articolo 3-*octies*);
- abbassando la misura dell'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nel periodo che va da aprile a dicembre 2022 e istituendo **un'imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina**, con contestuale disciplina del **regime di circolazione e vendita di tali prodotti** (articolo 3-*novies*);
- prorogando al secondo anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore il periodo transitorio di applicazione delle **disposizioni del cinque per mille a favore delle ONLUS**, nonché prorogando al 31 ottobre 2022 il termine per l'accreditamento al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale soggette alla procedura di trasmigrazione al citato Registro unico (articolo 9, comma 6);
- prorogando al **31 marzo 2022** (dal 31 dicembre 2020) il termine per l'emanazione di disposizioni dirette a disciplinare le condizioni contrattuali in base alle quali **l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione** per gli immobili conferiti o trasferiti ai

fondi comuni di investimento immobiliare in cui permangono amministrazioni pubbliche, **prevedendo ulteriori condizioni inerenti alla disciplina dei canoni** (articolo 10, comma 2-*bis*);

- prorogando in via eccezionale al 31 dicembre 2024 la durata delle **concessioni e delle locazioni** a uso commerciale dei beni immobili appartenenti allo Stato in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (articolo 12, comma 2-*bis*);
- estendendo l'ambito di applicazione **dell'imposta di soggiorno** da parte del comune di **Venezia** all'accesso senza vettore alla città antica o alle isole minori (articolo 12, comma 2-*ter*);
- prorogando al 1° gennaio 2023 il termine entro il quale Roma Capitale è tenuta a presentare le **istanze di liquidazione dei crediti derivanti dalle obbligazioni contratte dal Comune di Roma** in data anteriore al 28 aprile 2008 (articolo 13, comma 1);
- disciplinando la possibilità per **Roma Capitale di riacquistare la titolarità esclusiva dei crediti e dei debiti nei confronti della Regione Lazio** (articolo 13, comma 4);
- riducendo la portata e l'operatività temporale della **tassazione dei redditi da lavoro dipendente** derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei **"Giochi olimpici invernali "Milano-Cortina 2026"** (articolo 14, comma 3);
- disponendo, per le **associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro** colpite dall'emergenza Covid-19, la **proroga**, fino al 31 dicembre 2025, **delle concessioni** demaniali e comunali relative ad **impianti sportivi** (articolo 14, comma 4-*quater*);
- prorogando al 31 dicembre 2022 la disciplina emergenziale dei **poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica** (articolo 17);
- prorogando il termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista a favore dei **cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti** per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale (articolo 18-*quater*);
- posticipando al 30 giugno 2022 il termine per il **versamento**, senza sanzioni e interessi, **dell'IRAP** non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (articolo 20-*bis*);
- autorizzando il MEF ad apportare le **variazioni di bilancio** necessarie all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto-legge (articolo 24).

ELEZIONI

In relazione alla perdurante emergenza epidemiologica, il decreto consente agli elettori positivi al COVID e a coloro che si trovino in isolamento fiduciario di poter esercitare l'elettorato attivo in occasione dell'**elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 1 di Roma, fissata per il 16 gennaio 2022** (articolo 19).

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita la previsione secondo la quale, al fine di consentire anche per le **consultazioni elettorali del 2022** la pubblicazione del **certificato del casellario giudiziale** dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 3/2019, il Ministero della Giustizia deve **garantire l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario** della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.

ENERGIA

Con riferimento al settore dell'**energia**, il provvedimento interviene:

- fissando **al 30 giugno 2022** il termine per l'erogazione delle **risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale**, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, per sostenere i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (articolo 11, comma 3);

- prorogando al **31 dicembre 2026** il godimento dei **benefici** riconosciuti **alle imprese energivore nazionali**, a fronte del loro impegno a finanziare la **realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero**, e prevedendo che ARERA aggiorni conseguentemente l'elenco dei Paesi esteri dai quali dette imprese possono acquistare energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale (articolo 11, comma 4);
- disponendo l'**ulteriore proroga**, dal 2021 al 2022, degli **incentivi** - previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) - per gli **impianti** di produzione di energia elettrica alimentati a **biogas**, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. La proroga in questione è stata introdotta in sede referente (articolo 11, comma 5-septies);
- disponendo che la **rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema** - prevista dall'articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 (l. n. 108/2021) - sia effettuata entro il **30 giugno 2022**. Tale **previsione** è stata **introdotta** nel corso dell'esame **in sede referente** (articolo 11, comma 5-octies);
- intervenendo sulla norma che attualmente prevede che, dal 2023 **non sia conteggiata** - ai fini del raggiungimento del target 2030 in materia di consumo di fonti rinnovabili nei trasporti - la **quota di biocarburanti** e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, **prodotti a partire da olio di palma**, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD) (salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati). La modifica introdotta **in sede referente** prevede che tale esclusione operi "non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato della Commissione attuativo della Direttiva RED II (Dir. 2018/200/UE) volto a fissare disposizioni attuative sui criteri di sostenibilità dei biocombustibili" (articolo 11, comma 5-sexies).

ENTI TERRITORIALI

In materia di **enti locali** il provvedimento interviene:

- prorogando al **31 dicembre 2022** il termine a partire dal quale la **gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni** diviene obbligatoria (il testo originario del decreto-legge dispone la proroga al 30 giugno 2022) (articolo 2, comma 1);
- stabilendo un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le **province in dissesto finanziario**, che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l'equilibrio finanziario (articolo 3, comma 5-quater);
- modificando il termine di riferimento per lo smaltimento dei **debiti commerciali** a favore dei **comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro**, prevedendo che i debiti commerciali oggetto della definizione transattiva sono quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (art. 3, comma 5-ter, lett.a));
- prorogando di trenta giorni il termine entro il quale i **comuni in predissesto**, che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possono comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano (art. 3, comma 5-ter, lett.b) e c));
- prorogando al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i **comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale**, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, devono trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 3, comma 5-decies, lett. a));
- prorogando al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i **comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021** possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 3, comma 5-decies, lett.b));
- estendendo **all'esercizio finanziario 2022 la vigenza delle disposizioni contabili**, previste in favore degli enti territoriali per gli anni 2020 e 2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 (come modif. dalla

L.178/2020), che consentono l'**utilizzo degli avanzi di amministrazione per spese correnti** da destinare ad interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dalla **pandemia da COVID-19** (articolo 3, comma 5-sexies);

- **estendendo fino al 2024** l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di **utilizzare, senza vincoli** di destinazione, le **risorse** derivanti da operazioni di **rinegoziazione di mutui** e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (articolo 3, comma 5-octies);
- estendendo **fino al 31 dicembre 2026**, ai **comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000** abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di **assumere** collaboratori con contratto a tempo determinato nell'ambito degli **uffici di diretta collaborazione con gli organi politici**, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa (art.1, comma 12-quater);
- dettando una disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le **assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate**, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l'accelerazione degli investimenti pubblici (articolo 1, comma 13-bis);
- **estendendo al 2022** la possibilità per le regioni e le province autonome di **anticipare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione** (articolo 3, comma 6-quinquies)
- prorogando dal 30 marzo al 31 maggio 2022 il termine entro il quale le Regioni devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato la **certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti** effettuati nell'anno 2021, ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli anni 2014 e 2015 (articolo 3, comma 6-octies);
- dettando misure organizzative per la **riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni** (articolo 3, comma 5-duodevicies);
- disponendo il **differimento** del termine per la deliberazione del **bilancio di previsione** degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al **31 maggio 2022**, autorizzando, pertanto, l'**esercizio provvisorio** fino a tale termine (articolo 3, commi 5 sexiesdecies-septiesdecies).
- prorogando al **1° gennaio 2023** il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2022, entro cui Roma Capitale presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da **obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma** in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del **piano di rientro di Roma Capitale** (articolo 13, commi 1 e 4).

GIUSTIZIA

In materia di **giustizia** il provvedimento interviene:

- prorogando al 31 marzo 2022 (nuovo termine dello stato d'emergenza stabilito con D.L. n. 221/2021) le norme derogatorie che consentono lo svolgimento in forma semplificata degli **esami di abilitazione professionale**, nonché di attività pratiche o di tirocinio (articolo 6, comma 4);
- prorogando al 31 dicembre 2022 (articolo 8):
 - la facoltà, per i dirigenti di istituto penitenziario, di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna (comma 1);
 - la facoltà, per i dirigenti di istituto penitenziario, di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni (comma 2);
 - la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato (comma 3);
 - il divieto di assegnare il personale dell'amministrazione della giustizia ad altra amministrazione (comma 4);
- **riducendo a 16 mesi la durata del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'anno accademico 2019/2020** (articolo 8, comma 4-bis);
- prorogando di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio

davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012 (articolo 8, comma 4-ter);

- prorogando di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina **dell'esame di Stato** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **avvocato** (articolo 8, comma 4-quater);
- differendo al **1° gennaio 2024** l'entrata in vigore delle modifiche relative alle **circoscrizioni giudiziarie** de L'Aquila e Chieti (articolo 8, commi 4-quinquies e 4-sexies);
- prorogando al **31 dicembre 2022** l'efficacia di alcune disposizioni relative allo svolgimento dei **processi civili e penali** (articolo 16, commi 1 e 4). Si tratta in particolare delle norme relative al deposito telematico degli atti e alla partecipazione al processo e decisione in camera di consiglio da remoto;
- prorogando al **30 aprile 2022** l'efficacia di disposizioni speciali dettate nel contesto emergenziale per la **giurisdizione tributaria** e contestualmente prevedendo che debbano essere bandite, entro tale data, procedure di interpello per la copertura dei posti vacanti presso le commissioni tributarie (articolo 16, commi 3 e 3-bis);
- prorogando al **31 marzo 2022** l'efficacia delle **disposizioni speciali** concernenti l'esercizio dell'attività giurisdizionale **amministrativa e contabile** (articolo 16, commi 5, 6 e 7).
- prorogando al termine dell'emergenza epidemiologica l'efficacia della disposizione concernente la partecipazione dei detenuti alle udienze con modalità da remoto (articolo 16, comma 1-bis);
- prorogando al **31 dicembre 2022** le disposizioni speciali dettate nel contesto dell'emergenza sanitaria in materia di **ordinamento penitenziario**, con particolare riferimento a presupposti e durata di licenze, permessi premio e detenzione domiciliare (articolo 16, comma 7-bis).

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

In materia di **informazione** il provvedimento interviene:

- istituendo una **Commissione** deputata ad individuare, entro il **31 marzo 2022**, modalità che garantiscano la **pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi informativi** per le pubbliche amministrazioni statali e prorogando al **30 giugno 2022** la durata dei contratti stipulati con **agenzie di stampa** per l'acquisizione degli stessi (articolo 14, commi 1 e 2);
- prevedendo che **anche le cooperative giornalistiche**, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fine di lucro, gli enti senza fine di lucro e le imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti **si possano avvalere del differimento di settantadue mesi** dei termini previsti dalla legge di bilancio per il 2019 per la di cessazione dei contributi per l'editoria (articolo 14, comma 2-bis);
- prevedendo l'applicazione, anche per il 2022, del contributo per la **conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali** delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2022 (articolo 14, comma 4-bis);
- **elevando a settantadue mesi (da sessanta) il differimento** dell'entrata in vigore dei termini di **riduzione dei contributi per l'editoria** previsti dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 14, comma 4-ter).

LAVORO E PREVIDENZA

In tema di **lavoro e previdenza**, il provvedimento dispone:

- la proroga al 31 dicembre 2022 della disposizione che limita la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il **personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro** (articolo 9, comma 2);
- la proroga al 31 dicembre 2022 dei **termini di prescrizione della contribuzione relativa ai periodi retributivi delle annualità 2016-2017** (articolo 9, comma 3, lett a));
- l'estensione fino al 31 dicembre 2022 della possibilità, per le **pubbliche amministrazioni**, di adempiere agli obblighi relativi al **versamento dei contributi** alla Gestione separata e alla denuncia dei compensi

- effettivamente erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 9, comma 3, lett b));
- la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dell'applicazione delle **sanzioni civili previste per la violazione di determinati obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale** (articolo 9, comma 4);
 - **l'eliminazione della soglia dei 15 dipendenti** che obbligava i **fondi bilaterali** alla determinazione di un'aliquota contributiva non inferiore a quella del FIS (articolo 9, comma 5);
 - proroga al 31 marzo 2022 la possibilità per **INAIL** di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, nell'ambito di un contingente massimo di **200 medici specialisti e di 100 infermieri** (articolo 9, comma 7);
 - che mediante la stipula di **contratti collettivi di secondo livello** si possa, anche per il 2022, rimodulare l'orario di lavoro finalizzandone una parte a **percorsi di formazione e di ricollocazione dei lavoratori**; i relativi oneri sono posti a carico del Fondo nuove competenze istituito presso l'Anpal (articolo 9, comma 8);
 - lo stanziamento di **2 mln di euro per il 2022**, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della norma che, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, prevede che **non si applichi la riduzione**, inerente ai casi di proroghe successive alla seconda, dell'importo **del trattamento di mobilità in deroga** riconosciuto in favore dei lavoratori che operano in un'**area di crisi industriale complessa** (articolo 9, comma 8-bis).

POLITICHE SOCIALI

In tema di **politiche sociali** il decreto-legge interviene:

- prorogando al 31 dicembre 2022, il termine perentorio per la **trasformazione**, senza devoluzione del patrimonio, **delle società di mutuo soccorso** in associazioni di promozione sociale o in altre associazioni del terzo settore (articolo 9, comma 1).
- prorogando al 31 dicembre 2022 la facoltà di utilizzare, entro il limite di 15 milioni di euro, le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio per il **potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa degli infra-sedicenni**. **Per l'anno 2022 è autorizzata inoltre la spesa di 300 mila euro da destinare all'Università Tor Vergata** per potenziare il sistema degli studi in lingua e letteratura italiana mediante una ricerca sul tema del romanzo di formazione italiano (art. 15);
- autorizzando una spesa **nel limite di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024** in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle **scuole di servizio sociale**, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione (art. 5, commi 3-bis e 3 ter);
- estendendo alle fabbricerie la disciplina che il Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 2017) e la Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D. Lgs. n. 112 del 2017) stabiliscono per gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Gli oneri derivanti dall'intervento, a decorrere dal 2022, sono pari a 36mila euro (art. 9, commi 1-bis-1-quater).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il provvedimento interviene:

- posticipando al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche del **Piano integrato di attività e di organizzazione** e, al 31 marzo 2022 il termine per l'adozione da parte della struttura governativa competente del **piano-tipo a supporto delle amministrazioni**; sospendendo le disposizioni sanzionatorie previste per la mancata tempestiva adozione dei piani contemplati dalla normativa previgente, assorbiti dal Piano integrato (articolo 1, comma 12, lettera a));
- stabilendo che le **sanzioni** previste dalla legge n. 124 del 2017 per l'inosservanza degli obblighi

informativi in materia di **erogazioni pubbliche, per l'anno 2021**, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022 (art. 1, comma 28-ter) e, **per l'anno 2022**, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 3-septies).

SANITA'

In tema di **sanità** il decreto legge interviene:

- impegnando i servizi sanitari delle regioni e le province autonome ad adottare, **entro il 31 maggio 2022**, un **programma di interventi** volto al potenziamento dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale, rivolta ai **minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo** nonché alle **persone con disturbi mentali**. Inoltre, per facilitare l'assistenza indirizzata al benessere psicologico individuale e collettivo, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da *stress*, la norma consente che l'**accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia** possa avvenire **anche in assenza di una diagnosi di disturbi mentali**. Per l'intervento sono finalizzate risorse pari a **10 milioni di euro**. Viene anche riconosciuta l'erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un **contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi (art. 1-quater)**;
- prorogando dal 31 dicembre 2021 **al 31 dicembre 2022** il termine finale di applicazione della **disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica** (art. 4, comma 1);
- prorogando dal 31 dicembre 2021 **al 31 dicembre 2022** il termine finale di applicazione di una **disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale** (art. 4, comma 2);
- prorogando il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di **direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere e negli altri enti del SSN** fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022 (articolo 4, comma 3);
- prorogando **al 31 dicembre 2022** le disposizioni che prevedono una deroga alla normativa vigente in tema di **riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero** per determinati **incarichi in ambito sanitario a carattere temporaneo**, per consentire a Regioni e Province autonome di attingere ad ulteriori risorse umane dirette a far fronte alle carenze di personale sanitario (art. 4, comma 3-bis);
- modificando alcune norme **in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)**. Le modifiche recano un differimento di alcuni termini, in considerazione della circostanza che le procedure concorsuali autorizzate dalle disposizioni previgenti sono ancora in corso di svolgimento (art. 4, commi 4 e 5);
- disponendo la (ulteriore) **proroga dal 1° gennaio 2022 al 1 luglio 2025** della **sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali** (xenotrapianti e sostanze d'abuso) (art. 4, comma 6);
- prevedendo **per il 2022, così come per gli anni 2019-2021**, finanziamenti concernenti **alcune prestazioni pediatriche e l'adroterapia** (art 4, commi 8-bis ed 8-ter);
- fissando al 31 dicembre 2022 il termine per l'adozione del decreto interministeriale di definizione degli ordinamenti didattici della formazione universitaria **in osteopatia e in chiropratica** nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi (art. 4, comma 8-sexies);
- incrementando da 5 a 7 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del **fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica** (art. 4, comma 8-undecies);
- prorogando di ulteriori 60 giorni il termine ultimo di operatività della disciplina transitoria in materia di controlli radiometrici (articolo 11, comma 5);
- prorogando al 30 giugno 2022 il termine entro cui è previsto l'obbligo dell'esercente di provvedere alla misurazione della concentrazione di attività ionizzante, in relazione alla presenza di **sorgenti di radiazioni di origine naturale per pratiche che determinano un livello di esposizione dei**

- lavoratori o della popolazione**, sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa, a scopo di radioprotezione o di tutela dell'ambiente (art. 11, comma 5-*bis*);
- prorogando al **31 marzo 2022** la disciplina transitoria di **esenzione dal possesso del certificato verde COVID-19** dei soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione COVID rilasciato dalle autorità sanitarie della **Repubblica di San Marino** (articolo 22);
 - prorogando al 30 giugno 2022 la durata della **copertura assicurativa** destinata al rimborso delle spese per l'assistenza medica e/o il prolungamento della permanenza in Italia, a favore dei **turisti stranieri non residenti** che manifestino sintomi da COVID-19 (articolo 12, comma 1)

SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA

In materia di **scuola, università e alta formazione** il provvedimento interviene:

- prorogando (dal 31 dicembre 2021) al **31 dicembre 2022** il termine per la conclusione delle **procedure concorsuali** che il **Ministero dell'istruzione (MI)** e il **Ministero dell'università e della ricerca (MUR)** sono stati autorizzati a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) (articolo 1, comma 7);
- prorogando (dal 31 dicembre 2021) al **31 marzo 2022** (nuovo termine dello stato d'emergenza stabilito con [D.L. 221/2021](#)) l'efficacia delle disposizioni recanti **semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica** (articolo 5, comma 1);
- prorogando (dal 31 dicembre 2021) fino al **31 marzo 2022** (nuovo termine dello stato d'emergenza stabilito con D.L. 221/2021) l'efficacia delle disposizioni volte a garantire il funzionamento del **Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica** (articolo 5, comma 2);
- prorogando (dal 31 dicembre 2021) al **31 dicembre 2022** il termine per l'emanazione del bando di concorso volto al **reclutamento di insegnanti di religione cattolica** (articolo 5, comma 3);
- modificando la disciplina relativa ad una procedura straordinaria per **l'assunzione di docenti**, riservata a coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere **entro il 15 giugno 2022**, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione (articolo 5, comma 3-*quinqüies*);
- modificando i termini previsti da una misura relativa all'**immissione in ruolo di docenti** introdotta dalla legge di bilancio 2022 (art. 5, comma 3-*sexies*);
- incrementando di **100 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2022, il **Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità**, introdotto dalla legge di bilancio 2022, **modificandone** la modalità di ripartizione delle risorse e riducendo in maniera corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 70, della [legge n. 205 del 2017](#) (articolo 5-*bis*);
- prorogando una procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico **2022/2023**, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai **docenti** in possesso del **titolo di specializzazione su sostegno** (articolo 5-*ter*);
- estendendo all'**a.a. 2022/2023** l'efficacia delle **graduatorie** nazionali ad esaurimento per l'attribuzione di **incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)**; differendo all'**a.a. 2023/2024** l'applicazione del regolamento relativo alle procedure e alle modalità per la programmazione e il **reclutamento del personale** docente, amministrativo e tecnico delle AFAM; rinviando (da 31 dicembre 2021) al **31 dicembre 2022** il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del regolamento (articolo 6, commi 1 e 2);
- differendo (dal 31 dicembre 2021) al **31 dicembre 2022** il termine per l'erogazione delle residue somme di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di **edilizia universitaria** (articolo 6, comma 3);
- prorogando (dal 31 dicembre 2021) al **31 marzo 2022** l'ambito di applicazione di alcune norme relative alle possibilità di **svolgimento, secondo modalità particolari, degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni** nonché delle **attività pratiche o di tirocinio** previste per l'**abilitazione**

all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studi (articolo 6, comma 4).

SICUREZZA

Il provvedimento reca alcune proroghe relative ai **servizi di informazione e sicurezza**.

In particolare è prorogato **fino al 31 gennaio 2023** il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere **colloqui investigativi con i detenuti** a fini di prevenzione del terrorismo internazionale (articolo 1, comma 16).

Fino alla medesima data sono inoltre prorogati i termini di efficacia di alcune disposizioni relative al **personale dei servizi di informazione e sicurezza** interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). In particolare (articolo 1, comma 17):

- il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di **delitti con finalità di terrorismo**;
- al **personale delle Forze armate** adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di **ufficiale o di agente di pubblica sicurezza** con funzioni di polizia di prevenzione;
- le **identità di copertura degli agenti dei servizi** possono essere utilizzate negli **atti dei procedimenti penali** dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate;
- l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a **deporre nel processo penale con identità di copertura** ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Inoltre, il provvedimento interviene fissando ad otto anni la **durata massima dell'incarico dei direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza** (DIS, AISE, AISI) e prevedendo che tale incarico possa conferirsi con provvedimenti successivi, senza soluzione di continuità, aventi ciascuno durata non superiore a quattro anni (articolo 1, comma 19).

Per quanto riguarda il **comparto sicurezza-difesa- soccorso civile** il provvedimento interviene:

- prorogando, al 31 marzo 2022, le modalità di svolgimento dei **corsi di formazione del personale** delle Forze armate, **delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, previste per il periodo dell'emergenza epidemiologica (articolo 1, comma 8, lett. b));
- precisando le **modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e degli Ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza ai **corsi di formazione di medicina generale** (articolo 23);
- prorogando al 1° gennaio 2024 il termine per l'applicazione delle disposizioni relative al **percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio volto alla promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato** (articolo 2, comma 6);
- autorizzando, per il 2022, l'utilizzo delle risorse non impiegate nel 2021 ai fini dell'erogazione di un **contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, deceduto** a causa di patologia contratta nello svolgimento del servizio di contrasto all'emergenza epidemiologica (articolo 2, commi 4 e 5).

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una proroga al 31 dicembre 2022 dell'esonero per le **guardie giurate** da impiegare in **servizi antipirateria** dalla frequentazione dei **corsi teorico-pratici** individuati dal Ministero dell'interno (art. 2, commi 6-bis e 6-ter).

SPORT

In materia di **sport** il provvedimento interviene:

- prorogando (dal 31 dicembre 2021) al **30 aprile 2022** il termine di cessazione delle **funzioni del Commissario**, nominato per la gestione del piano di interventi inerenti le finali di coppa del mondo e i **campionati di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo** (articolo 13, comma 3);
- riducendo la portata e l'operatività nel tempo, la **temporanea e parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente** e assimilati derivanti da **emolumenti** corrisposti dal **Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026"**. In particolare, in luogo di disporre la detassazione al 40% per il periodo 2021-2023 e al 70% per il periodo 2024-2026, si prevede che i predetti redditi siano **detassati al 40% per il solo anno 2021** (articolo 14, comma 3);
- incrementando il **Fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base** previsto dalla legge di bilancio per il 2021, nella misura di **0,558** milioni di euro per l'anno 2022, **1,579** milioni per l'anno 2023, **4,514** milioni per l'anno 2024, **7,336** milioni per l'anno 2025, **5,616** milioni per l'anno per l'anno 2026 e **0,735** milioni per l'anno 2027 (articolo 14, comma 4).

SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

Con riferimento alle **attività economiche**, il provvedimento interviene sulla cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di **adottare regimi di aiuti** alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (Com. C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.), cd. *Temporary Framework*. Si dispone, in particolare, la **proroga di tale cornice** dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** in coerenza con la sesta modifica del Quadro temporaneo (articolo 20).

Si apportano, inoltre, talune **specificazioni e modifiche** alla disciplina sull'**operatività del Fondo di garanzia PMI** nell'anno **2022** già introdotta dalla legge di bilancio 2022, prevedendosi anche che, **per i finanziamenti** fino a 30 mila euro garantiti dal Fondo in via straordinaria ai sensi del D.L. n. 23/2020, il cui **termine iniziale di rimborso** del capitale maturi **nel corso del 2022**, tale termine **possa essere prolungato per un periodo non superiore a sei mesi**, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali (articolo 3, commi *4-bis* e *4-ter*, inseriti **in sede referente**).

Si dispone, poi, l'ulteriore **proroga**, sino al **30 giugno 2022**, delle disposizioni a favore delle imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, che consentono la **presentazione semplificata**, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo, delle domande di **concessioni di occupazione di suolo pubblico** e che **escludono** le autorizzazioni per la **posa di strutture amovibili in spazi aperti** e i termini per la loro rimozione (articolo 3-*quinquies*, inserito **in sede referente**).

Talune disposizioni intervengono poi in materia di **trattamento economico** degli organi delle camere di commercio (articolo 1, commi *25-bis* e *25-ter*, inseriti **in sede referente**).

Con riferimento allo specifico settore del **turismo**, il provvedimento interviene fissando il termine di 120 giorni dall'erogazione dei servizi termali per il **rimborso all'ente termale** dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente (articolo 12, comma 2).

Si **estende** inoltre da **24 a 30 mesi** dalla data di emissione, il **periodo di validità del voucher** riconosciuto – in alternativa al rimborso - a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto **turistico** (articolo 12, comma *2-quater*, inserito **in sede referente**).

Infine, si autorizza, per il 2022, la spesa di 270 mila euro per il pagamento delle competenze accessorie (lavoro straordinario) prestato per le attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, essenzialmente riguardanti i controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo (articolo 3, comma 6).

TRASPORTI

Nel settore **trasporti** il provvedimento interviene:

- prorogando fino al 31 dicembre 2022 l'**abilitazione alla conduzione di veicoli**, per i **residenti in Italia titolari di patenti rilasciate dal Regno Unito e dall'Irlanda del Nord** (articolo 2, comma 3).
- prorogando al **31 dicembre 2022** il termine per l'effettuazione, da parte degli ispettori autorizzati, degli accertamenti relativi alla **revisione dei veicoli a motore** (articolo 10, comma 1).
- prorogando al **31 marzo 2022** il **divieto di decurtazione dei corrispettivi ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale** in relazione alle minori corse effettuate o alle minori percorrenze realizzate (articolo 10, comma 1-bis)
- prorogando al 15 marzo 2022 i termini per l'adozione del decreto ministeriale volto alla definizione delle modalità di **assegnazione delle risorse in favore delle imprese** operanti nel **settore ferroviario di merci** a titolo di ristoro dei danni dalle stesse subiti a causa dell'emergenza epidemiologica; prorogando altresì al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione della necessaria rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie e al 30 giugno 2022 il termine per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse (articolo 10, comma 2).
- differendo al 30 gennaio 2022 il **termine per la rendicontazione degli effetti economici** subiti, tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021, dalle **imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario di merci e passeggeri** a causa dell'emergenza epidemiologica; differendo al 31 marzo 2022 il termine per l'adozione del decreto ministeriale disciplinante l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie (articolo 10, comma 3).
- prorogando al **31 dicembre 2022** autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico (art. 10, comma 3-bis).
- prorogando al **31 dicembre 2022** le procedure semplificate di stipula, da parte del comandante della nave, dell'armatore o di un procuratore, dei contratti di arruolamento dell'equipaggio o degli ausiliari (art. 10, comma 3-bis).
- prorogando al **31 dicembre 2026**, la possibilità per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo in deroga al codice dei contratti pubblici e di Anas di avvalersi dei contratti stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non strumentali (art. 10, comma 3-bis).
- prorogando al **31 dicembre 2022** le misure che consentono la **conversione ad alimentazione elettrica o ibrida dei motori dei veicoli per il trasporto merci** con procedure facilitate (art. 10, comma 3-bis).

ALTRE PROROGHE

Il provvedimento interviene inoltre:

- differendo al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale i **cittadini di Stati non appartenenti all'UE**, regolarmente soggiornanti in Italia, possono avvalersi di **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà** (articolo 2, comma 2);
- prorogando al 31 marzo 2022 (nuovo termine dello stato d'emergenza stabilito con D.L. 221/2021) le norme derogatorie che consentono lo **svolgimento in forma semplificata degli esami di abilitazione professionale**, nonché di attività pratiche o di tirocinio (articolo 6, comma 4);
- introducendo una modifica all'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in base alla quale nell'ipotesi in cui la durata del mandato del Presidente del CNEL non coincida con quella del Consiglio, il termine di scadenza del mandato del Presidente è **prorogato sino al termine della durata del Consiglio** (articolo 1, comma 25);
- estendendo anche al **2024** il **contributo** annuo di **200.000 euro** per le **associazioni combattentistiche** vigilate dal Ministero dell'interno, introdotto dalla legge di bilancio 2022 per gli anni 2022 e 2023.